



COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE.

Piazza indipendenza, 13
30027 – San Donà di Piave (VE)

OGGETTO:

**PROTOCOLLO AZIENDALE DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO COMPLETO DI ANALISI DEL RISCHIO
(REDATTO AI SENSI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO GOVERNO/PARTI
SOCIALI DEL 14 APRILE 2020)**

SEDE DI:

**Piazza indipendenza,
30027 – San Donà di Piave (VE)**

REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE
00	21/05/2020	prima stesura	00
01			01

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSA.....	3
OBIETTIVO DEL PIANO	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare.....	4
APPROCCIO.....	6
DATI AZIENDALI	7
CONTENUTI PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO.....	8
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	9
Il modello Inail – aprile 2020	9
PRIMA PARTE - RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE:.....	17
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	17
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.....	19
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	20
SECONDA PARTE – ANALISI SINGOLE ATTIVITA':.....	41
Rivalutazione rischio alla luce della valutazione dei rischi eseguita:.....	53
Definizione e gestione delle EVENTUALI Azioni di miglioramento.....	53
Revisione periodica del Protocollo	53
CONCLUSIONI:	54
ALLEGATO 1.....	55
ALLEGATO 2 – CARTELLONISTICA	58
ALLEGATO 3 – FAC SIMILE MODULO RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA.....	59
ALLEGATO 4 – FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA	62
ALLEGATO 5 – MIGLIORAMENTO	65

PREMESSA

L'azienda COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

I contenuti del documento sono stati condivisi con l'RSPP e il Medico competente e sono stati oggetto di preventiva consultazione con le Rappresentanze sindacali aziendali ed il/i Rappresentante/I dei lavoratori per la sicurezza. (N.B. Ovviamente se presenti).

Tutto il personale ed i terzi (clienti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc.) sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo. Resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Comitato interno, ai fini di eventuali, future implementazioni.

OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente piano è rendere alcuni locali adibiti a mostre/congressi/ess luoghi sicuri in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 10 aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020
- DPCM 27 aprile 2020
- DPCM 17 maggio 2020
- Linea guida regione veneto del 17 maggio 2020 ordinanza n.48
- Linea guida disciplina della ripresa progressiva negli uffici pubblici della regione veneto del 20 maggio 2020 (protocollo d'intesa tra regione e parti sociali).

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - naso che cola
 - mal di testa
 - tosse
 - gola infiammata
 - febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).


Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

APPROCCIO

Per la definizione del Protocollo si è proceduto secondo il seguente schema:



Nei paragrafi successivi si prendono in considerazione le diverse fasi operative illustrando nel dettaglio i risultati che portano alla definizione del Protocollo adottato.

DATI AZIENDALI

AZIENDA	
Ragione/Denominazione sociale:	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
Sede:	Piazza Indipendenza, 13 – 30027 – San Donà di Piave (VE)
Attività svolta:	Attività legislativa ed esecutiva, amministrativa regionale provinciale comunale. Ente dedito alla gestione del territorio
Datore di lavoro:	Dott. Ing. Baldovino Montebovi
Nominativo RSPP:	Dott. Ing. Osellame Alessandro
Nominativo/i RLS:	Cancian Marco
Nominativo Medico Competente:	Dr. Casarin Ezio

Descrizione attività:

In questo protocollo verranno prese in considerazione tutti quei locali del Comune che sono adibiti a Sala esposizione, convegni, mostre, spettacoli dal vivo, teatrali, ecc.

In particolare sono stati presi in considerazione dei locali posti al piano terra, primo e secondo piano del CENTRO CULTURALE LONARDO DA VINCI e presso il piano terra dello stabile individuato come "spazio Battistella".

CONTENUTI PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

La prosecuzione delle attività lavorative potrà essere effettuata solo attuando le misure indicate nel Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, aggiornato e siglato a livello nazionale, il 24 aprile 2020 (“Protocollo di Regolamentazione”), che comprende:

INFORMAZIONE

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GESTIONE SPAZI COMUNI

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Per attività specifiche si dovrà tener conto di quanto indicato nelle linee guida emanate dalla regione veneto.

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il modello Inail – aprile 2020

L'approccio proposto alla valutazione integrata del rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro è basato sulla linea guida Inail "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" (aprile 2020).

Tale documento assume che il rischio da contagio possa essere classificato secondo tre variabili¹:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

La codifica in termini di livelli per ciascuna delle tre variabili è la seguente.

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

¹ Modello sviluppato sulla base dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

Aggregazione


1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa), spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Riguardo alla definizione dei livelli di rischio, l'approccio Inail fa riferimento alla seguente matrice di rischio:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

In sostanza, analizzando qualunque situazione lavorativa attraverso i tre parametri Esposizione, Prossimità ed Aggregazione, sarà possibile, valutare il livello di rischio da contagio e, mediante l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione, ridurlo a livelli accettabili.

A partire da tale approccio è stata sviluppata una metodologia di lavoro che viene descritta nel paragrafo seguente.

Il modello adottato

Risulta opportuno, prima di tutto, inquadrare la metodologia Inail all'interno dell'approccio generale alla valutazione di rischio. Tale inquadramento risulta utile per una maggiore chiarezza e al fine di dare indicazioni omogenee per l'utilizzo del modello nei diversi contesti.

In termini generali per la definizione di indici di pericolo e di rischio attraverso funzioni matematiche, si procede sulla base dell'assunzione che il livello di rischio sia esprimibile come il prodotto fra la frequenza attesa (F) di un evento indesiderabile e la grandezza (magnitudo) del danno (D) che esso può causare:

$$\begin{aligned} \text{Pericolo} &= F \times D \text{ (in assenza di misure di prevenzione e protezione)} \\ \text{Rischio} &= F \times D \text{ (in presenza di misure di prevenzione e protezione)} \end{aligned}$$

Nel caso specifico in esame, la possibile contrazione della malattia COVID-19, il danno è implicitamente definito e costante ed è quindi possibile prendere in considerazione il solo fattore F.

In sostanza ciò che deve essere valutata, e massimamente ridotta, è la probabilità che i lavoratori possano contrarre la malattia sul luogo di lavoro.

Tale probabilità può essere espressa nei seguenti termini:

$$\mathbf{F = Prob. di contrarre la malattia = (Prob. di presenza di persone contagiose) \times Prob. di contagio}$$

Di fatto, la **Probabilità di presenza di persone contagiose** dipende da:

- **numero di persone** presenti sul luogo di lavoro
- **tasso corrente di diffusione della malattia** nella popolazione appartenente all'area geografica a cui appartiene l'azienda (si assume che sostanzialmente tutte le persone presenti provengano dalla stessa area)

Il termine **Probabilità di contagio**, viste le modalità con le quali la malattia si diffonde, può essere messo in stretta correlazione con la **Prossimità**, intesa come vicinanza fisica tra le persone (si veda sopra).

Considerando poi la distinzione tra lavoratori dell'azienda e terzi (persone provenienti dall'esterno) si ha:

$$\mathbf{F = (Prob. di presenza lavoratori contagiosi + Prob. di presenza terzi contagiosi) \times Prob. di contagio = (P_{\text{lavoratori}} + P_{\text{terzi}}) \times P_{\text{Prossimità}}}$$

La metodologia Inail sopra presentata in sostanza:

- moltiplica per 4 (la probabilità è infatti un numero che va da 0 a 1) i valori delle $P_{\text{lavoratori}}$, ottenendo i 5 livelli tipo del fattore **Esposizione** (0, 1, 2, 3, 4)
- moltiplica per 4 i valori della $P_{\text{Prossimità}}$, ottenendo i 5 livelli tipo del fattore **Prossimità** (0, 1, 2, 3, 4)
- associa una probabilità aggiuntiva P_{terzi} (in termini %) alla presenza di terzi e la esprime tramite il fattore **Aggregazione**.

In altri termini:

$$F = (P_{\text{lavoratori}} + P_{\text{terzi}}) \times P_{\text{Prossimità}} = \frac{\text{Esposizione}}{4} \cdot \frac{\text{Prossimità}}{4} \cdot \text{Aggregazione} = \text{Indice}_{\text{Inail}}/16$$

Riportando nella tabella vista sopra i valori del prodotto dei fattori Esposizione e Prossimità si ottiene:

Esposizione	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		Prossimità			
		Aggregazione			

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Dalla tabella si ottiene quindi la seguente interpretazione numerica dei livelli di rischio (si suddivide a metà l'intervallo non definito rispetto alla fascia successiva):

- Basso: $\leq 2,5$
- Medio-basso: $> 2,5 \text{ e } \leq 5$
- Medio-alto: $> 5 \text{ e } \leq 10,5$
- Alto: $> 10,5$

Di conseguenza, la suddivisione in termini di livello di rischio, in funzione della probabilità, risulta:

- **Trascurabile:** Indice_{Inail} ≤ 0,5 F ≤ 0,03
- **Basso:** Indice_{Inail} > 0,5 e ≤ 2,5 F > 0,03 e ≤ 0,16
- **Medio-basso:** Indice_{Inail} > 2,5 e ≤ 5 F > 0,16 e ≤ 0,31
- **Medio-alto:** Indice_{Inail} > 5 e ≤ 10,5 F > 0,31 e ≤ 0,65
- **Alto:** Indice_{Inail} > 10,5 F > 0,65

dove è stato considerato anche il caso degli indici pari a 0 (nuovo livello di rischio “Trascurabile”) e si è mantenuto il criterio della suddivisione a metà dell’intervallo non definito rispetto alla fascia successiva.

Vengono quindi introdotti i seguenti Indici:

$$\begin{aligned} \mathbf{IP} &= E \times P \times A && \text{in } \mathbf{assenza} \text{ di misure di prevenzione e protezione} \\ \mathbf{IR} &= E \times P \times A && \text{in } \mathbf{presenza} \text{ di misure di prevenzione e protezione} \end{aligned}$$

Dove:

- **IP** è il livello di pericolo
- **IR** è il livello di rischio
- **E** è il livello di Esposizione (in assenza o in presenza di misure)
- **P** è il livello di Prossimità (in assenza o in presenza di misure)
- **A** è il livello di Aggregazione associato all’attività lavorativa considerata

Il valore di IP viene calcolato con riferimento alle condizioni di lavoro esistenti prima dell’adozione delle misure di prevenzione e protezione da COVID-19.

Il valore di IR, determinato a seguito dell’adozione delle misure di prevenzione, tiene conto della nuova situazione lavorativa e deve essere in ogni caso appartenente alla categoria “BASSO” (o “TRASCURABILE”).

Al fine di potere distinguere al meglio tra le diverse situazioni, la metodologia adottata consente di assegnare ai fattori E, P, ed A, **anche valori intermedi tra quelli indicati dalla metodologia Inail (ad esempio E = 2,8)**.

Per quanto esposto sopra, la stima dei fattori E, P ed A è basata sulle seguenti considerazioni.

Fattore E (Esposizione)

Fattore probabilità di presenza di lavoratori contagiosi	
Dipende da: <ul style="list-style-type: none">• numero di persone presenti sul luogo di lavoro• tasso corrente di diffusione della malattia nella popolazione appartenente all'area geografica di riferimento	
Può essere stimata come: 4 x probabilità di presenza di almeno una persona contagiosa	
Livelli tipo	Probabilità
0 - Probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)	0,0÷0,2
1 - Probabilità medio-bassa	0,2÷0,4
2 - Probabilità media	0,4÷0,6
3 - Probabilità medio-alta	0,6÷0,8
4 - Probabilità alta (es. operatore sanitario)	0,8÷1,0

Fattore P (Prossimità)

Fattore di distanziamento tra le persone	
Può essere stimata come: 4 x probabilità di effettivo contagio	
Livelli tipo	Probabilità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo - Probabilità bassa (0,0÷0,2);	0,0÷0,2
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato) - Probabilità medio-bassa (0,2÷0,4);	0,2÷0,4
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso) - (0,4÷0,6);	0,4÷0,6
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio) - (0,6÷0,8);	0,6÷0,8
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).	0,8÷1,0

Fattore A (Aggregazione)

Fattore indicativo della presenza di terze persone e del loro grado di aggregazione	
Può essere stimata come: probabilità aggiuntiva di presenza di persone contagiose	
Livelli tipo	Probabilità Aggiuntiva
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);	0,0
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)	0,15
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici)	0,30
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa), spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).	0,50

Infine, l'approccio adottato prevede di classificare le possibili azioni di mitigazione (misure di prevenzione e protezione) nelle seguenti voci:

- Misure organizzative
- Misure tecniche
- Segnaletica
- Informazione/formazione/addestramento
- Misure igieniche e di sanificazione
- DPI
- Misure sanitarie
- Monitoraggio

Lo scopo della valutazione di rischio mansionale, da applicare **a ciascuna coppia Mansioni – Reparto/postazione** è quindi quello di **definire il livello di pericolo** (assegnazione di E, P ed A alle condizioni di lavoro esistenti prima dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione da COVID-19) e, successivamente, **le misure di prevenzione e protezione** più opportune in modo tale da avere un indice di rischio di livello "Basso" o "Trascurabile".

La seguente tabella indica le zone oggetto di analisi per ridurre al minimo la presenza del virus.

TABELLA INDIVIDUAZIONE ZONE CON PERICOLO:

MANSIONE – REPARTO/POSTAZIONE	IP “Livello di pericolo”
Cinema e spettacoli dal vivo	Medio-Alto
Congressi e convegni	Medio-Alto
Circoli culturali e ricreativi	Medio-Alto

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è organizzato in due parti:

La **Prima parte** indica le principali raccomandazioni di carattere organizzativo che l'azienda deve attuare così come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

La **Seconda parte** rappresenta le modalità operative minime che si suggerisce di seguire nella gestione delle attività svolte dagli operatori nelle aree di lavoro.

Le schede sono predisposte in modo che siano evidenti le figure che devono svolgere determinate attività con le relative misure di prevenzione e protezione adottate e le raccomandazioni anti-contagio.

La messa in atto delle due parti consente di avere un quadro dettagliato delle misure di prevenzione e protezione adottate per garantire la sicurezza dei lavoratori relativamente al contrasto della COVID-19.

PRIMA PARTE - RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

Di seguito sono indicate le principali raccomandazioni di carattere organizzativo che l'azienda deve attuare, così come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, negli ambienti di lavoro.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, stante l'attuale stato di emergenza pandemica, il personale, i clienti e le persone che ad altro titolo frequentano i siti sono potenzialmente soggetti ai rischi associati alla diffusione del COVID 19.

I rischi più rilevanti si possono così classificare:

- Rischio di contagio da COVID 19 in presenza di persona sintomatica
- Rischio di infezioni da COVID 19 in caso di presenza di persona asintomatico
Mancato controllo del personale in ingresso
- Assembramenti in ingresso e in uscita con difficoltà di rispetto delle distanze di sicurezza
- Assembramenti nei locali aziendali con difficoltà nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali
- Non corretto utilizzo dei DPI con rischio di infezione da COVID 19 in caso di presenza di personale asintomatico
- Presenza di superfici contaminate
- Mancata segnalazione ed individuazione di persone venute in contatto con persona sintomatica
- Non applicazione di adeguate misure di sicurezza nella gestione della persona sintomatica
- Non adeguato isolamento della persona sintomatica
- Contatto con materiale contaminato proveniente dal locale di isolamento.

Il suddetto elenco rappresenta una mera esemplificazione delle categorie generalmente individuabili e può servire per eseguire l'analisi dei rischi al fine di individuare ed attuare tutte le più idonee misure di contenimento e prevenzione.

Le Autorità raccomandano alle aziende di:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di **modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento tra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette;
- assumere **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, come principale misura di contenimento, si utilizzino strumenti di protezione individuale, insieme una rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro;
- incentivare le operazioni di **sanificazione nei luoghi di lavoro**;
- per le sole attività produttive, **limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti** e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità:

1. affiggendo all'ingresso, nelle bacheche per le comunicazioni e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi documenti informativi circa i rischi COVID 19 e le principali norme di comportamento da attuare;
2. consegnando a ciascun lavoratore un documento contenente le seguenti informazioni:
 - Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - Preclusione dell'accesso ai locali nel caso in cui, nei controlli all'ingresso in azienda, la temperatura risultasse superiore ai 37,5°: in tal caso si procederà all'isolamento del soggetto che verrà fornito di mascherine, non dovrà recarsi al pronto soccorso - e/o nelle infermerie di sede - ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni;
 - Preclusione dell'accesso, divieto di permanenza in azienda, col dovere di informare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, qualora si verificano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti, ecc.) per le quali i provvedimenti dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - Preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Ci si riferisce ai casi previsti dal Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i):
 - h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
 - i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

- Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Obbligo di adozione di tutte le precauzioni igieniche;
- Impegno ad indossare i DPI ricevuti in dotazione e a mantenere comportamenti idonei a prevenire il rischio contagio.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- qualora il tipo di attività imponga di lavorare a distanza interpersonale minore della distanza minima di sicurezza e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- tutti i lavoratori che condividono spazi comuni devono utilizzare le mascherine chirurgiche, come normato dal DL n. 9/2020 art. 34 in combinato con il DL n. 18/2020 art. 16 c. 1.

Si raccomanda di mantenere la registrazione della consegna dei DPI riutilizzabili al personale.

SCELTA E CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE

L'uso delle mascherine chirurgiche deve tener conto che le stesse forniscono una protezione nei confronti della diffusione all'esterno bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie (droplet) emesse dalle persone che le indossano.

La scelta delle mascherine per evitare il contagio da Coronavirus verte su due tipi:

- le mascherine chirurgiche.
- le mascherine filtranti FFP2 o FFP3;

Mascherine chirurgiche

Le “mascherine medicali” (cosiddette “chirurgiche”) hanno come caratteristica quella di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i virus, nell'atmosfera circostante.

La UNI EN 14683 prevede che esse possano anche essere indossate da persone infette per ridurre il rischio di propagazione di infezione in situazione di epidemia o di pandemia.

Il riuso della mascherina

In caso di utilizzo di mascherine riutilizzabili, se ne raccomanda la disinfezione nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore.

Le mascherine vanno consegnate al personale insieme agli altri DPI e con l'istruzione sul loro corretto uso.

Mascherine filtranti FFP2 e FFP3

Nel caso specifico, il tipo di maschere filtranti richieste per evitare il contagio da Coronavirus sono regolate dalla norma europea UNI EN 149. Tale norma, a seconda dell'efficienza filtrante, classifica le maschere in FFP1, FFP2, FFP3, denominate correntemente Semimaschere filtranti. Le mascherine consigliate a chi deve proteggersi dal virus sono di classe FFP2 o FFP3, mentre le FFP1 sono insufficienti per proteggere dal virus (Fonte Norma UNI EN 149).

Il riuso della mascherina

La norma UNI EN 149 ha introdotto per il costruttore l'obbligo di indicare sui facciali le lettere “NR” o “R”, che indicano rispettivamente se sono non riutilizzabili (quindi monouso) o riutilizzabili: in quest'ultimo caso i facciali si possono dunque utilizzare più volte previa corretta disinfezione.

Normalmente sul facciale sono indicate le seguenti denominazioni:

- per mascherina riutilizzabile EN 149 FFP2 R D
- per mascherina non riutilizzabile EN 149 FFP2 NR D

Per le mascherine riutilizzabili, qualora la disinfezione venga effettuata cumulativamente dall'azienda, si deve garantire la restituzione dei DPI rigenerati (FFP2-FFP3) al medesimo operatore che li ha utilizzati per la prima volta.

Smaltimento

In caso di non presenza di soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria, l'Istituto Superiore della Sanità raccomanda "di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)". (Fonte Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2- 14 marzo 2020).

Dove disporre delle mascherine

La mascherine monouso - normalmente insieme a guanti monouso – vanno messe a disposizione presso le area di accesso ai locali aziendali e alle postazioni di lavoro (p.e. presso le postazioni di lavoro, nelle postazioni di ingresso, prima di iniziare le attività giornaliere).

Come indossare le mascherine

Prima di indossare una mascherina facciale, è indispensabile imparare ad usarla e ad eliminarla correttamente, affinché possa proteggere e non diventi un'ulteriore fonte di trasmissione del virus.

Di conseguenza:


- In caso di capelli lunghi, assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscano con il bordo di tenuta della mascherina;
- Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- Assicurarsi che il lato corretto (il lato colorato) della mascherina sia rivolto verso l'esterno;
- Mentre si indossa la mascherina, evitare di toccarla; se la si tocca, lavarsi le mani.

Si raccomanda, altresì di:

- sostituire la mascherina quando diventa umida, con una nuova e, se riutilizzabile, rigenerarla;
- evitare di toccare con le mani la mascherina mentre la si indossa. Se questo avviene, procedere quanto prima con il consueto lavaggio delle mani;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;
- in caso di non riuso, smaltirla nei rifiuti indifferenziati.

Si tenga in considerazione che barba e baffi potrebbero non consentire la perfetta efficienza della mascherina.

Per indossare e togliere la mascherina procedere come indicato di seguito




1. Con il rovescio della mascherina rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
3. Tenere la mascherina in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare la mascherina
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo la mascherina con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta
 - se si usa una mascherina senza valvola - espirare con decisione
 - se si usa una mascherina con valvola - inspirare con decisione.

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso.

Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta

Riepilogo protezione mascherine



INGRESSO E USCITA DEI LAVORATORI IN AZIENDA

Di seguito sono rappresentati i comportamenti da seguire nelle fasi di accesso e di uscita dal sito aziendale.

Spostamenti dal proprio domicilio

Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, è da preferire il mezzo privato non condiviso. Sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi.

Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).

Nel caso dell'auto privata con due persone, si raccomanda l'utilizzo della mascherina.

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.

In ingresso e in uscita dal sito aziendale

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni di ingresso e di uscita.

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali aziendali e garantire la presenza di detergenti in prossimità degli accessi segnalati da apposite indicazioni. Fare entrare ed uscire i lavoratori uno alla volta, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale.

Assicurare la presenza di detergenti in prossimità delle aree di ingresso/ uscita ai locali aziendali.

In ingresso

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto della privacy sul trattamento dei dati - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il personale addetto alla misura utilizza un termometro a infrarossi “senza contatto” atto ad effettuare la misurazione in sicurezza senza infettare il termometro stesso. Essendo il termometro a infrarossi sensibile ai campi magnetici, è indispensabile che siano allontanati i telefoni cellulari.

Alternativa alla misurazione della temperatura corporea può essere rilasciata una dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.

Il personale in attesa all'esterno deve indossare una mascherina chirurgica.

Deve essere disponibile un locale da destinare all'isolamento del lavoratore che presenti sintomi.

L'ingresso in azienda di lavoratori risultati positivi al COVID 19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica sulla “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Misure di tutela della privacy

Di seguito le principali indicazioni in materia di privacy sul trattamento dei dati indicate nell'ambito del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020. Si ricorda che la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e che in generale, tutte le informazioni inerenti lo stato di salute di un soggetto costituiscono dati particolari ai sensi della normativa vigente e dunque possono essere trattati solo in presenza di un consenso scritto rilasciato dal soggetto (in questo caso il personale).

1. In caso di rilevazione della temperatura non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2. Fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento, potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3. Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4. in caso di isolamento momentaneo, dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che, durante l'attività lavorativa, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

In uscita dal sito aziendale

Prima di lasciare l'azienda si raccomanda di svestirsi dei DPI, in particolare guanti, tute monouso, che devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati o rigenerati nel caso delle mascherine riutilizzabili e lavare le mani seguendo correttamente le istruzioni

GESTIONE DELLE DISTANZE DI SICUREZZA

Le raccomandazioni che seguono sono applicabili a tutto il personale con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro presente sul sito aziendale coinvolto nei processi operativi assistenza, back office e amministrazione, nonché ai clienti che accedono al sito.

I lavoratori sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza interpersonali nelle interazioni tra loro e con i clienti/fornitori.

Si precisa che, alla data di emissione del presente documento, si assume quale distanza minima di sicurezza interpersonale “almeno un metro”. Si precisa di rivalutare la distanza nel tempo tenendo conto dell’evoluzione normativa.

In ogni caso i lavoratori devono:

- Indossare i DPI;
- Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;
- Evitare la stretta di mano e contatti fisici;
- Limitare al minimo possibile gli spostamenti interni;
- Limitare al massimo le riunioni e mantenere sempre le distanze di sicurezza indossando i DPI.

Per i clienti prevedere accessi regolamentati e scaglionati dei clienti, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di sicurezza e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno, in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell'Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020, ove è consentito l'accesso ad una sola persona per volta e la presenza di massimo due operatori;

- **consentire l'ingresso solo ai clienti che indossano la mascherina protettiva**, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
- prevedere una scorta adeguata di mascherine e guanti mono uso per quei clienti che dovessero presentarsi presso il sito sprovvisti dei dispositivi di protezione;
- **fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata** e avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;
- nelle aree all'aperto mantenere di norma la distanza interpersonale di sicurezza e rendere disponibili presso le zone di accesso dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti e mascherine monouso.

In caso di afflusso potenzialmente sproporzionato (ad esempio in occasione di campagne promozionali/eventi particolari), si raccomanda di apporre all'esterno dei locali ed in prossimità delle aree di accesso indicazioni in merito al rispetto delle distanze di sicurezza e verificare costantemente il rispetto dei comportamenti da parte dei clienti.

Nelle aree di ingresso e zone in comune

Pianificare forme di accesso controllate. In particolare, si raccomanda di pianificare agende di appuntamenti condivise dal personale interno in modo da ridurre il rischio di assembramenti.

Consentire l'accesso ad un numero massimo di persone all'interno dell'attività (come stabilito dal protocollo della singola attività).

Garantire che i percorsi dei clienti prevedano il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale e se possibile individuare una aree di sosta intermedie in caso di affluenza elevata.

Posizionare sulle postazioni di lavoro di contatto (ingresso, reception, ecc), se non è possibile mantenere le distanze di sicurezza, pannelli di separazione tra i lavoratori e clienti (paratie protettive).

Garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza in caso di compresenza di clienti nei locali.

Apporre un numero adeguato di dispenser di gel alcolico e di contenitori per guanti monouso.

Il personale di contatto deve mantenere le distanze di sicurezza interpersonale ed indossare la mascherina.

Nel locale uffici

Il personale rispetta la distanza interpersonale di sicurezza;

L'operatore utilizza solo il proprio PC, in modo da evitare promiscuità nell'uso delle tastiere:

Limitare il numero di clienti presenti in ufficio. In caso di accesso accertarsi che indossino mascherine. In caso contrario invitarli ad indossarle. Solo se non possibile l'uso delle maschere per distanze inferiori a 1 mt si consiglia di posizionare nella scrivania i pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza (paratie protettive)

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, comprese le zone break, le aree fumatori è limitato, esponendo avvisi e raccomandazioni di mantenere una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

Assicurare la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali , delle tastiere dei distributori di bevande e snack (se presenti) e di qualsiasi altra superficie soggetta a contatto continuo da parte di più persone.

Provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni e di passaggio.

Nell'area comuni:

Garantire il mantenimento della distanza minima di sicurezza interpersonale.

I clienti che si muovono all'interno dei locali dovranno avere le mascherine.

I lavoratori avranno l'obbligo di vigilare affinché siano garantite le distanze di sicurezza.

Area fumatori:

Deve essere utilizzata a turno in modo da garantire la distanza minima di sicurezza interpersonale;

Alla fine del turno e/o giornata di lavoro deve essere svuotato il porta sigarette e pulito.

I servizi igienici

Vanno utilizzati a turno;

Prevedere un distributore di disinfettante a soluzione alcolica;

Segnare linee di demarcazione sul pavimento (per personale che aspetta) garantendo il rispetto della distanza minima di sicurezza oppure porre cartello indicante obbligo di accesso ad una sola persona per volta;

La pulizia e disinfezione dei servizi igienici dovrà avvenire almeno una volta al giorno (in base alla tipologia di lavoro) in particolare a fine giornata di lavoro.

GESTIONE DELLE RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Le raccomandazioni si applicano alla gestione delle attività che si svolgono in luoghi con presenza di una numerosità di persone che potenzialmente potrebbe essere esposta a rischio contagio o favorire la diffusione del contagio.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti la distanza minima di sicurezza interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, l'addetto all'antincendio, l'addetto al primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

GESTIONE DEGLI SPOSTAMENTI INTERNI/ESTERNI ALL'AZIENDA

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale e esterni per raggiungere clienti devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Privilegiare come strumento ordinario il telefono, la posta elettronica, il fax o altra strumentazione per la trasmissione delle informazioni, evitando, se non proprio indispensabile, la circolazione all'interno dell'azienda.

Invitare utenti esterni o colleghi a **privilegiare sempre il contatto telefonico e/o via e-mail**, sconsigliando l'accesso diretto, da riservare comunque alle questioni non differibili.

Nel caso di utilizzo di stampanti o stazioni di stampa condivise, limitare al minimo gli spostamenti per l'acquisizione di stampe o la scannerizzazione di documenti. In particolare, nelle attività di ufficio ottimizzare, compatibilmente con il tipo di lavoro svolto, l'uso delle stampanti con invio di più stampe contemporaneamente.

In caso di presenza presso la stampante di persona in attesa di ritiro delle stampe, mantenere la distanza minima di sicurezza interpersonale. Nel caso la stampante fosse installata in locale di piccole dimensioni, attendere all'esterno che il locale sia libero da altre unità di personale, prima di entrare. Garantire comunque la ventilazione del locale.

Nel caso di presenza di distributori automatici evitare la compresenza di personale in fase di prelievo. Evitare di sostare presso i distributori automatici

Per esigenze lavorative il personale deve uscire con autovetture aziendali (macchine polizia) per effettuare il pattugliamento delle strade e dei locali, controlli di vario genere, ecc.

L' utilizzo di autovetture aziendali (se necessario) deve essere subordinato a:

- rispettare le norme di pulizia della macchina (regole imposte dalla ditta);
- evitare se possibile l'utilizzo simultaneo di più operatori, fatte salve le esigenze di servizio non gestibili con altra modalità (p.e. spostamento di due lavoratori).
- Sanificare le mani/guanti prima di accedere all'interno dell'abitacolo.

Negli spostamenti, qualora all'interno della autovettura non è possibile mantenere le distanze di sicurezza (2 persone) è obbligatorio indossare le mascherine almeno di tipo chirurgico.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI PRESSO IL SITO AZIENDALE

Le raccomandazioni seguenti sono applicabili alla gestione dei rapporti con i fornitori a rischio interferenza e non, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nelle attività che essi espletano presso i siti aziendali.

L'azienda deve **informare il fornitore sui contenuti del Protocollo aziendale e vigila** affinché i lavoratori dello stesso fornitore o di aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Tutti i fornitori all'ingresso dell'azienda:

- procedono al lavaggio delle mani con soluzione di gel alcolico;
- devono essere muniti di tutti i DPI (guanti monouso e mascherina). Se non muniti, si raccomanda al personale aziendale di fornirne;
- devono obbligatoriamente portare il tesserino di riconoscimento a vista.

In caso di lavoratori dipendenti dei fornitori che operano nel sito aziendale (es. manutentori, addetti alle pulizie o alla vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID 19, il fornitore dovrà informare l'azienda committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Durante gli interventi lavorativi il personale del fornitore deve evitare di intralciare la normale attività al fine di non costituire una fonte di pericolo per il personale presente all'interno dei locali.

Dopo l'intervento lavorativo il personale del fornitore deve sempre indossare i DPI.

In prossimità delle aree di carico e scarico delle merci apporre segnaletica indicante le prescrizioni minime di sicurezza che il personale del fornitore deve seguire nel periodo di permanenza nel sito aziendale.

Nelle aree di accesso all'azienda destinate ai percorsi tipici dei fornitori vanno installati dispenser con la soluzione di gel alcolico.

Il personale dell'azienda deve:

- porre la massima attenzione a verificare la presenza di personale dei fornitori che non rispetti le prescrizioni di cui al presente documento;
- invitare il personale del fornitore che non osserva le prescrizioni ad indossare i DPI e ad osservare le regole di comportamento di cui al presente documento;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno se possibile **individuare / installare servizi igienici dedicati**, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Per i servizi nei quali sia necessario l'ingresso nei locali dell'azienda, **ridurre, per quanto possibile, l'accesso al personale dei fornitori in presenza dei lavoratori**; qualora, per questioni non differibili, fosse necessario l'ingresso del personale dei fornitori, lo stesso dovrà sottostare a tutte le regole aziendali (utilizzo di mascherine e guanti monouso), ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

In caso di **consegna/ritiro di merce**, i fornitori devono:

- Non entrare negli uffici
- Rimanere a bordo dei mezzi fino a che non sia libera l'area di scarico
- Utilizzare solo proprie attrezzature per lo scarico della merce
- Disporre la merce in area dedicata perché sia successivamente prelevata da personale dell'azienda
- Mantenere le distanze minime di sicurezza interpersonale durante tutte le necessarie operazioni di approntamento delle attività di carico e scarico.

Per i fornitori a rischio interferenza si raccomanda di riesaminare, ove ritenuto necessario, il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza (art. 26 D. Lgs. 81/2008) per ricomprendere i rischi e le misure necessarie a prevenire e ridurre al massimo il rischio contagio da COVID 19.

Si raccomanda di comunicare le suindicate prescrizioni e regole di comportamento ai fornitori che abitualmente frequentano il sito aziendale esortando a darne ampia informazione ai propri lavoratori.